APPENDICE D

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI

Articolo 1

Il Comitato dei genitori è l'organo di coordinamento dei rappresentanti eletti nei consigli di classe dell'Istituto.

Articolo 2

È costituito da tutti gli eletti e si rinnova ogni anno sulla scorta dei risultati delle elezioni.

Articolo 3

Il Comitato da tutti gli eletti e si rinnova ogni anno sulla scorta dei risultati delle elezioni.

Articolo 4

Finalità del Comitato:

a. collaborare con il Dirigente Scolastico, con i consigli di classe e con gli organi di gestione della Scuola per l'arricchimento dell'offerta formativa;
b. promuovere iniziative di integrazione delle attività svolte dell'Istituto;
c. elaborare proposte e suggerimenti per il miglioramento dell'organizzazione scolastica;
d. coordinare la propria azione con quella del Comitato degli studenti allo scopo di perseguire insieme gli obiettivi di formazione indicati dal Regolamento e dal Progetto Educativo d'Istituto;
e. sensibilizzare i genitori attraverso l'informazione ed il confronto critico.

Articolo 5

Il Comitato, nella prima riunione di ogni A.S., elegge al suo interno:

a. il presidente
b. il vicepresidente
c. il segretario-tesoriere.

Articolo 6

Il presidente rappresenta il Comitato, lo convoca almeno due volte all'anno, lo presiede. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimenti.

Articolo 7

Il segretario-tesoriere svolge le funzioni di segreteria, compila i verbali, provvede alla gestione amministrativa, prepara il bilancio preventivo e quello consultivo, collabora con il Presidente.

Articolo 8

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che un terzo degli aventi diritto lo richiede al presidente.

Articolo 9

L'assemblea del Comitato è valida con la presenza di un terzo degli aventi diritto.

Articolo 10

Per le modifiche dello Statuto è necessario l'approvazione di almeno la metà degli aventi diritto.

Articolo 11

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa scolastica e alle leggi vigenti.